



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N. 735

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Si pubblica, in allegato, la Circolare della L.N.D.:

- Circolare N. 59 del 06.03.2024 inerente la Certificazione Unica 2024 – Nota dell’Agenzia delle Entrate – Termini di scadenza – Aggiornamento delle istruzioni – (all.1).

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Publicato in Roma ed affisso all’albo della Divisione Calcio a Cinque il 06/03/2024.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Avv. Luca Bergamini



Roma, 6 marzo 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 59

**Oggetto: Certificazione Unica 2024 – Nota dell’Agenzia delle Entrate – Termini di scadenza –
Aggiornamento delle istruzioni –**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 21-2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 21 – 2024

Oggetto: Certificazione Unica 2024 – Nota dell’Agenzia delle Entrate – Termini di scadenza – Aggiornamento delle istruzioni –

Si ricorda che entro il 16 marzo 2024 – termine **prorogato a lunedì 18 marzo 2024**, cadendo di sabato il girono 16 – i sostituti d’imposta dovranno trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le certificazioni riguardanti i redditi di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo, ivi compresi quelli relativi ai rapporti di lavoro sportivo ex D. Lgs. n. 36/2021, e i redditi diversi. Entro lo stesso termine le certificazioni uniche devono essere inviate ai soggetti “sostituiti”, e cioè ai percettori dei redditi medesimi.

I modelli e le istruzioni sono stati pubblicati il 16 febbraio 2024 con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 8253 del 15 febbraio e, successivamente, in data 7 e 22 dello stesso mese sono stati pubblicati gli aggiornamenti alle istruzioni della Certificazione Unica 2024.

Per quanto riguarda il lavoro sportivo, con l’aggiornamento del 7 febbraio 2024 è stato inserito, a pag. 51 delle istruzioni, alla quinta riga, dopo la parola “ordinaria”, il seguente periodo: “da riportare nei punti 1 e/o 2”. Viene così precisato che la quota di reddito di lavoro sportivo che eccede l’importo di 15.000,00 euro non assoggettato a tassazione, deve essere inclusa, in quanto fiscalmente imponibile, nei redditi di cui ai punti 1 e/o 2 della certificazione.

Con l’aggiornamento del 22 febbraio è previsto, sempre alla pag. 51 delle istruzioni, che, alla nona riga, dopo le parole “15.000 euro”, venga inserito il seguente periodo: “Si precisa che nel caso in cui il sostituto conguagli redditi derivanti da altri rapporti di lavoro sportivo, quest’ultimo dovrà riportare tali redditi nei punti 781, 784, 782 e 785”. E’ previsto, quindi, che nei casi di conguaglio di più redditi derivanti da lavoro sportivo, il sostituto debba riportare nei campi dedicati al lavoro sportivo – punti 781, 782, 784 e 785 – anche i redditi comprensivi della franchigia di 15.000,00 euro, corrisposti dai precedenti datori di lavoro.

Infine, alla pag. 25 delle istruzioni, alla 17^a riga, dopo la parola “giorni” deve essere inserito il seguente periodo: “Nel caso siano certificati redditi derivanti da lavoro sportivo, riportare al numero 6 il numero dei giorni anche nella ipotesi in cui tali redditi siano di importo inferiore a 15.000 euro. In questo caso nessun importo verrà indicato nei punti 1 e/o 2 in quanto la loro indicazione verrà evidenziata nei soli campi 781, 782, 784, 785”. Viene così chiarito che devono essere ricompresi nel numero dei giorni anche quelli afferenti al medesimo reddito di lavoro sportivo non assoggettato a tassazione perché inferiore a 15.000,00 euro.

Ciò ha luogo nel caso in cui la sezione – punti 1 o 2 – sia vuota per assenza di altri redditi imponibili dal momento che il reddito da lavoro sportivo è riportato esclusivamente nei punti 781, 782, 784 e 785.